



ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE di ZEVIO

Scuola dell'Infanzia – Primaria - Secondaria I grado
Via F.lli Stevani, 24 - 37059 Zevio (VR) –Tel. 0457850004/Fax 0456050909
e-mail: vric84700l@istruzione.it – sito: www.icszevio.edu.it
VRIC84700L - codice fiscale 80023680236



Protocollo come da segnature

CONTRATTO DI COMODATO D'USO GRATUITO

TRA

L'ISTITUTO COMPRENSIVO DI ZEVIO con sede in Via F.lli Stevani 24 – 37059 Zevio

Codice fiscale n. 80023680236

rappresentato legalmente dalla Prof.ssa Paola Uboldi Dirigente Scolastico pro-tempore

E

Il Sig.a nome e per conto del figlio/a
..... frequentante la classe

SI CONVIENE E SI STIPULA QUANTO SEGUE

ART. 1

Oggetto del contratto

Il comodante (Istituto Comprensivo Statale di Zevio) cede in comodato al comodatario (Genitore dell'alunno), che accetta il seguente bene:

IPAD con custodia matricola n.

– INV. N.

ART.2

Limiti e durata

Il figlio/a del comodatario potrà utilizzare il bene di cui sopra per uso di didattica a distanza, presso la propria abitazione, dalla data di sottoscrizione del presente contratto e per tutto il periodo di chiusura della scuola per emergenza Coronavirus.

Dopo quella data e comunque non oltre il, il bene dovrà essere restituito integro all'Istituto Comprensivo di Zevio.

ART. 3

Obblighi del Comodatario

Il Comodatario si obbliga a custodire ed a conservare il bene oggetto del presente contratto con cura e la massima diligenza.

Egli non può servirsi del bene che per l'uso determinato all'art. 2 del presente contratto, inoltre, non può modificare le impostazioni fornite dalla scuola né tantomeno installare ulteriori programmi.

ART. 4

Subcomodato

Il comodatario non potrà concedere a terzi, neppure temporaneamente, l'uso del bene oggetto del presente contratto.

ART. 5

Spese

Il comodatario si obbliga a pagare le spese occorrenti all'uso del bene e le eventuali spese di ordinaria e straordinaria manutenzione.

ART. 6

Perimento del bene

Qualsiasi danno causato sarà addebitato al comodatario.

Il perimento e lo smarrimento del bene derivante, anche da caso fortuito, sono ad esclusivo rischio del comodatario.

ART. 7

Responsabilità del Genitore

Il Comodatario (genitore dell'alunno) si assume ogni responsabilità civile e penale per uso improprio del bene, per uso non autorizzato o per l'alterazione delle impostazioni della Scuola. Il Comodatario è custode del bene ed è direttamente ed esclusivamente responsabile verso il Comodante per danni derivanti da ogni altro abuso o trascuratezza nell'uso del bene.

ART. 8

Trattamento dei dati personali

Le parti con la sottoscrizione del presente accordo danno reciprocamente atto e confermano che ogni trattamento dei dati personali che derivi dal presente accordo verrà effettuato nel rispetto di quanto previsto dal D.lgs 196/2003 e successivi.

ART. 9

Foro competente

Per eventuali controversie il Foro competente è quello di Venezia.

ART. 10

Disposizioni generali

Qualsiasi modifica al presente accordo dovrà essere fatta per iscritto e sottoscritta da entrambe le Parti a pena di nullità.

Letto approvato e sottoscritto il

IL DIRIGENTE SCOLASTICO
(Prof.ssa Paola Uboldi)

.....

IL GENITORE DELL'ALUNNO

.....